



Bruxelles, 5 luglio 2019
(OR. en)

10432/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0108(COD)**

**TRANS 388
CODEC 1242
CH 35**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9362/19
Oggetto:	Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries – Orientamento generale

1. Il 13 maggio 2019 la Commissione ha adottato la proposta in oggetto. La Commissione ha avanzato la proposta sulla base della richiesta da parte dell'Italia, in data 7 febbraio 2018, in cui comunica alla Commissione di voler negoziare e concludere un accordo con la Svizzera al fine di consentire operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri nelle regioni frontaliere dei due paesi. Nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera, anche la Svizzera ha informato la Commissione del suo interesse in merito. Dette operazioni di cabotaggio potrebbero consentire di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi e potrebbero contribuire a potenziare la mobilità sostenibile. Ciò potrebbe altresì rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.

2. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione europea ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che le operazioni di cabotaggio nel trasporto a mezzo autobus nell'Unione possano essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Pertanto, vista la sua competenza esclusiva stabilita dall'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, l'Unione dovrebbe autorizzare l'Italia a negoziare una modifica del suo accordo bilaterale con la Svizzera sul trasporto su strada al fine di consentire le operazioni di cabotaggio sopra descritte, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.
3. Il Parlamento europeo non ha ancora avviato i lavori sulla proposta. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono stati invitati a fornire il rispettivo parere.
4. L'11 giugno 2019 la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Trasporti terrestri", che, in data 2 luglio 2019, ha proseguito il suo esame e ultimato i lavori in merito. Alla luce delle discussioni tenutesi, l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE è stato rimosso dalla citazione delle basi giuridiche; il Gruppo ha confermato il suo accordo rispetto a tale modifica¹. La Polonia ha una riserva d'esame parlamentare.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono riportate in **grassetto** **sottolineato** e con [...].

5. Fatta salva la conferma del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'orientamento generale sulla proposta della Commissione sulla base del testo riportato nell'allegato.

¹ Nota: oltre alla modifica della base giuridica, sono state introdotte modifiche redazionali dei giuristi-linguisti.

Proposta di

DECISIONE (UE) 2019/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo [...] 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia³ ([...] "l'accordo UE"), il trasporto di passeggeri a mezzo autobus fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente effettuato da vettori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, noto come cabotaggio, non è autorizzato.
- (2) In conformità all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE, i diritti di cabotaggio che derivano da accordi bilaterali conclusi fra [...] Stati membri [...] e la Svizzera vigenti all'epoca della conclusione dell'accordo UE, vale a dire il 21 giugno 1999, possono continuare ad essere esercitati purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza. L'Italia non dispone di un accordo bilaterale con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi. Il diritto di effettuare dette operazioni [...] non rientra pertanto tra quelli previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE.
- (3) Gli impegni internazionali che consentono ai vettori della Svizzera di effettuare operazioni di cabotaggio all'interno dell'Unione possono incidere sull'articolo 20 dell'accordo UE nella misura in cui [...] **detto articolo** non autorizza tali operazioni.
- (4) Inoltre, a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 **del Parlamento europeo e del Consiglio**⁴, le operazioni di cabotaggio nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono a vettori di paesi terzi che non sono titolari di tale licenza di effettuare operazioni di questo tipo sono tali da incidere su tale regolamento.

³ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

⁴ **Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006** (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

- (5) Tali impegni rientrano pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se autorizzati dall'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, **del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE).
- (6) Le operazioni di cabotaggio nell'ambito dell'Unione effettuate da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal legislatore dell'Unione con [...] **detto** regolamento [...]. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.
- (7) Con lettera datata 7 febbraio 2018 l'Italia ha chiesto di essere autorizzata dall'Unione a concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle [...] regioni frontaliere dei due paesi.
- (8) Le operazioni di cabotaggio consentono di aumentare il fattore di carico dei veicoli e di conseguenza l'efficienza economica dei servizi. È pertanto opportuno autorizzare tali operazioni nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle [...] regioni frontaliere **dell'Italia e** della Svizzera [...]. Ciò potrebbe rafforzare ulteriormente la stretta integrazione di tali regioni frontaliere.
- (9) Al fine di garantire che le operazioni di cabotaggio non alterino eccessivamente il funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1073/2009 l'[...]autorizzazione **per tali operazioni** dovrebbe essere subordinata alla condizione che non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

- (10) Per lo stesso motivo dovrebbero essere autorizzate operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell'Italia soltanto nell'ambito di servizi di trasporto a mezzo autobus tra l'Italia e la Svizzera. A tal fine, è necessario definire le regioni frontaliere dell'Italia **per le finalità** [...] della presente decisione in un modo che tenga debitamente conto del funzionamento del regolamento (CE) n. 1073/2009, consentendo nel contempo di aumentare l'efficienza delle operazioni interessate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nelle [...] regioni frontaliere dell'Italia e della Svizzera nell'ambito di servizi di trasporto a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra i vettori stabiliti nell'Unione, né distorsione della concorrenza.

[...] **Le** regioni Piemonte e Lombardia e le regioni autonome Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige **sono considerate regioni frontaliere dell'Italia ai sensi del primo comma.**

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione della conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 1 della presente decisione e notifica il testo di detto accordo. La Commissione ne informa [...] il Parlamento europeo **e il Consiglio.**

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
